



OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

PROCEDURA

**ai sensi dell'art. 4 del Regolamento operazioni con parti correlate
adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come
successivamente integrato e modificato**

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI	4
1.1 DEFINIZIONE DI “PARTI CORRELATE”	4
1.2 DEFINIZIONE DI “OPERAZIONE”	4
1.3 DEFINIZIONE DI “AMMINISTRATORI INDIPENDENTI”, DI “AMMINISTRATORI NON CORRELATI” E DI “AMMINISTRATORI COINVOLTI NELL’OPERAZIONE”	5
2. RUOLI E RESPONSABILITÀ	5
2.1 COMITATO COMPETENTE IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	5
2.2 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI	5
2.3 UFFICIO LEGALE E FUNZIONE AMMINISTRATIVA	5
2.4 ALTRE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	6
3. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA	6
4. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA	6
5. IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO	7
5.1 OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	7
5.2 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE	7
5.2.1 PIANI DI COMPENSO EX ART. 114-BIS DEL TUF	8
5.2.2 DELIBERAZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E DI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE	8
5.3 OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI EQUIVALENTI A QUELLE DI MERCATO O STANDARD	8
5.3.1 <i>Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o standard</i>	8
5.3.2 <i>Disciplina applicabile</i>	9
5.4 OPERAZIONI CON E TRA CONTROLLATE E/O SOCIETÀ COLLEGATE	9
6. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI	10
7. PRINCIPI GENERALI PER L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	11
8. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	13
8.1 OPERAZIONI CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA	13
9. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	14
9.1 OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
10. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	14
11. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE	14
12. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO	14
13. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	15
13.1 INFORMATIVA INTERNA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	15
13.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA	15
13.3 INFORMATIVA PERIODICA	16
13.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 114, COMMA 1, DEL TUF	16
14. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	16

15. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA17

La Consob, con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata e integrata, ha adottato, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, nonché degli artt. 113-*ter*, 114, 115 e 154-*ter* del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), un regolamento recante principi e regole ai quali gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno attenersi "*al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate*" (il "**Regolamento**").

La Consob ha altresì pubblicato, in data 24 settembre 2010, la Comunicazione n. DEM/10078683 contenente "*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*" (la "**Comunicazione Applicativa**").

In tale quadro, la presente Procedura, in attuazione dei principi fissati dal Regolamento, descrive le regole, i ruoli, le responsabilità e le attività poste in essere da PIAGGIO & C. S.p.A. ("**Piaggio**" o la "**Società**") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di Controllate (come *infra* definite) (la "**Procedura**"). La presente Procedura è stata da ultimo aggiornata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 luglio 2025, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (come definito al successivo paragrafo 2.1), al fine di adeguarne le previsioni al modello di amministrazione e controllo monistico adottato dalla Società con delibera del 17 aprile 2024.

La presente Procedura vale come istruzione impartita da Piaggio alle società controllate, italiane ed estere, ai sensi dell'art. 93 del TUF o comunque sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di Piaggio (le "**Controllate**"), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, del TUF.

1. DEFINIZIONI E RIFERIMENTI

1.1 Definizione di "parti correlate"

Ai fini della presente Procedura, per "*parti correlate*" si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6, del Regolamento (CE) n. 1606/2002¹.

L'identificazione delle parti correlate è effettuata dall'Ufficio Legale secondo le modalità e i termini indicati nel successivo paragrafo 2.4.

1.2 Definizione di "operazione"

Ai fini della Procedura, per "operazioni con parti correlate" si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002².

Sono altresì disciplinate dalla Procedura le operazioni compiute per il tramite di Controllate, per le quali si intendono quelle operazioni che, per quanto compiute da una Controllata di Piaggio, siano riconducibili a Piaggio medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

¹ Si rinvia all'Allegato I della presente Procedura per la definizione di "*Parti Correlate*", quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento. Allo stesso Allegato I si rinvia per le nozioni di "*controllo*", "*controllo congiunto*", "*influenza notevole*", "*stretti familiari*" e "*dirigenti con responsabilità strategiche*" ai fini della presente Procedura.

² Si rinvia all'Allegato I della presente Procedura per la definizione di "*Operazioni con Parti Correlate*", quale riportata nell'estratto dei principi contabili internazionali costituente Appendice al Regolamento.

Si considerano come operazioni con parti correlate, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento e nella Comunicazione Applicativa: (i) le fusioni che coinvolgano Piaggio e una parte correlata, quali, a titolo esemplificativo, la fusione per incorporazione di Piaggio nella società controllante o nella società che esercita l'influenza notevole, ovvero la fusione propria tra Piaggio e altra società sottoposta a comune controllo con Piaggio medesima; (ii) le scissioni per incorporazione con una parte correlata, ossia le operazioni con le quali Piaggio, per esempio, scinde parte del suo patrimonio a beneficio della controllante o viceversa; (iii) le scissioni in senso stretto non proporzionali nelle quali il patrimonio di Piaggio viene scisso, per esempio, a favore di più beneficiarie con assegnazione non proporzionale delle azioni o quote delle beneficiarie ai soci di Piaggio; (iv) le scissioni di cui sia beneficiaria una parte correlata (v) gli aumenti di capitale di Piaggio con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata; (vi) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'art. 5 della presente Procedura, cui si rinvia.

1.3 Definizione di “amministratori indipendenti”, di “amministratori non correlati” e di “amministratori coinvolti nell’operazione”

Ai fini del Regolamento e della presente Procedura:

- per “*amministratori indipendenti*” della Società si intendono quelli riconosciuti come tali da Piaggio in applicazione della disciplina regolamentare *pro tempore* vigente (ivi inclusi i principi e le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.);
- per “*amministratori non correlati*”, si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- per “*amministratori coinvolti nell’operazione*” si intendono gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello di Piaggio.

2. RUOLI E RESPONSABILITÀ

2.1 Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate

Il Comitato competente in materia di operazioni con parti correlate, ai sensi del Regolamento e della presente Procedura, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto esclusivamente da tre amministratori indipendenti, i quali, con riferimento a ciascuna operazione, devono altresì essere amministratori non correlati (nel seguito per brevità il “**Comitato Parti Correlate**” o anche il “**Comitato**”).

Il Comitato è altresì competente a rilasciare il parere preventivo sulle modifiche della presente Procedura e sulla revisione periodica della stessa ai sensi del paragrafo 15. Alla riunione del Comitato, partecipano il Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-*bis* del TUF, il responsabile dell’Ufficio Legale e il *Lead Independent Director*; su invito può partecipare il Responsabile della Funzione di *Internal Audit*. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato ed è trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per la riunione del medesimo.

2.2 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è responsabile del coordinamento della presente Procedura con quelle amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato predisposte ai fini dell’attestazione ex art. 154-*bis* del TUF e del Modello di Controllo Amministrativo e Contabile della Società.

2.3 Ufficio Legale e Funzione Amministrativa³

Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, l’Ufficio Legale, con il supporto della Funzione Amministrativa, tramite strumenti informatici, predispone, tiene aggiornato e mette a disposizione delle principali funzioni aziendali interessate di Piaggio e delle Controllate un elenco delle parti correlate alla Società (l’“**Elenco Parti Correlate**”), affinché, se del caso, segnalino allo stesso eventuali operazioni per le quali si rende applicabile la Procedura.

Ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Elenco Parti Correlate l’Ufficio Legale invia ai soggetti interessati (i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione e gli altri “dirigenti con responsabilità strategiche” di Piaggio e delle società che esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sulla stessa), con cadenza indicativamente annuale, i modelli di questionario riportati negli Allegati II e III alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono all’Ufficio Legale medesimo il questionario e comunicano tempestivamente allo stesso, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in relazione alle informazioni ivi contenute.

³ Ai fini della presente Procedura l’“Ufficio Legale” corrisponde alla funzione “Legal &Tax” e la “Funzione Amministrativa” corrisponde alla funzione “Administration &Credit Management”.

2.4 Altre funzioni aziendali coinvolte

I responsabili delle funzioni aziendali della Società o delle Controllate che siano stati coinvolti nell'operazione di volta in volta rilevante per i fini della presente Procedura devono comunicare tempestivamente all'Ufficio Legale tale circostanza unitamente a tutte le ulteriori informazioni rilevanti.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA

Ai fini della presente Procedura, sono da considerarsi “operazioni di maggiore rilevanza” le operazioni con parti correlate poste in essere da Piaggio direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali l'indice di rilevanza applicabile a seconda della specifica operazione sia superiore alla soglia del 5% e precisamente:

a) indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato dalla Società (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

b) indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

c) indice di rilevanza delle passività, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti;

il tutto come meglio definito e dettagliato nel citato Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

La soglia di rilevanza, ai sensi del paragrafo 1.2 dell'Allegato 3 del Regolamento, è ridotta al 2,5% per le operazioni realizzate con la propria controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati a Piaggio.

La soglia di rilevanza, ai sensi del paragrafo 1.3 del Regolamento, è altresì ridotta al 1,5% per le operazioni aventi ad oggetto atti dispositivi di attività immateriali, quali, a titolo meramente esemplificativo, marchi, brevetti, invenzioni industriali, segni distintivi. Tali operazioni non possono altresì essere oggetto di esenzione ai sensi del successivo paragrafo 5 e sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza sopra indicate da parte di più operazioni concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Piaggio, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. “operazioni cumulate”).

4. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA

Sono da considerarsi “operazioni di minore rilevanza” le operazioni con parti correlate poste in essere da Piaggio direttamente o per il tramite di Controllate che non siano identificabili né come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 3, né siano operazioni per le quali possa essere esclusa l'applicazione della presente Procedura e del Regolamento in quanto qualificabili come operazioni di importo esiguo ai sensi del successivo paragrafo 5.1.

5. IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI ESENZIONE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO

Fermi restando i casi di esenzione di cui all'art. 13, comma 1 e (ove applicabile) comma 4⁴, del Regolamento e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 13, nei termini e con le modalità ivi indicati, le disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo di cui al paragrafo 5.1 che segue;
- b) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo paragrafo 5.2.1);
- c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo paragrafo 5.2.2);
- d) alle operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (cfr. successivo paragrafo 5.3);
- e) alle operazioni con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo paragrafo 5.4);
- f) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni (cfr. successivo paragrafo 5.5).

5.1 Operazioni di importo esiguo

Le operazioni di importo esiguo (come nel seguito definite) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura (fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 13, nei termini e con le modalità ivi indicati) e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente di Piaggio o delle Controllate. In ogni caso, dovrà essere acquisita e conservata la documentazione relativa all'operazione.

Ai fini della Procedura, per "operazioni di importo esiguo" si intendono le operazioni il cui valore non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 150.000, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un Dirigente con Responsabilità Strategiche di Piaggio;
- (b) Euro 150.000, per singola operazione con parti correlate persone fisiche;
- (c) Euro 250.000, per singola operazione con parti correlate diverse dalle persone fisiche (ivi incluse le associazioni professionali di cui faccia parte la Parte Correlata o società alla stessa riferibili).

Tale esclusione non si applica nel caso di più operazioni di importo esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Piaggio, che, cumulativamente considerate, superino gli importi sopra indicati.

5.2 Deliberazioni in materia di remunerazione

Le deliberazioni in materia di remunerazione sono esenti dall'applicazione della presente Procedura ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, del Regolamento⁵, ovvero nei casi previsti dai successivi paragrafi 5.2.1 e 5.2.2.

⁴ Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento non si applicano alle operazioni da realizzarsi sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo.

⁵ Le disposizioni della presente Procedura e del Regolamento non si applicano (i) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ii) alle

Resta inteso che, ove le deliberazioni in materia di remunerazione siano assoggettate alla presente Procedura perché non rientranti nelle sopra richiamate esenzioni, potranno comunque trovare applicazione altre fattispecie di esenzione, con particolare riferimento all'esenzione di cui al paragrafo 5.1 per le operazioni di importo esiguo.

5.2.1 Piani di compenso ex art. 114-bis del TUF

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

5.2.2 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche di Piaggio

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche di Piaggio.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- Piaggio abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

5.3 Operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*

5.3.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per operazioni "**ordinarie**" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di Piaggio e della connessa attività finanziaria.

Per operazioni "**concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard***" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Secondo la Comunicazione Applicativa, per "operazione ordinaria" si intende l'attività operativa e l'attività finanziaria a questa connessa. In particolare:

- la nozione di "attività operativa" include l'insieme: (i) delle principali attività che contribuiscono a generare i ricavi della Società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie";
- la nozione di "attività finanziaria (detta anche "attività di finanziamento") connessa all'attività operativa" comprende quelle operazioni che in astratto sono qualificabili come finanziarie, nella

deliberazioni in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea.

misura in cui queste siano accessorie allo svolgimento dell'attività operativa, quali, a titolo di esempio, le passività a breve termine funzionali all'acquisto di materie prime. Non potranno invece considerarsi operazioni ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa (in quanto connessi all'attività di investimento).

L'individuazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" di cui al presente paragrafo è rimessa alla valutazione delle funzioni aziendali indicate al successivo paragrafo 6 le quali possono avvalersi – ove ritenuto opportuno – del supporto del Comitato Parti Correlate: in ogni caso riferiscono al Comitato sull'esito della valutazione svolta in occasione della comunicazione prevista nel paragrafo 5.3.2 se l'operazione è di maggiore rilevanza o dell'informativa interna prescritta dal paragrafo 13.1 se l'operazione è di minore rilevanza. Con riferimento alle "operazioni ordinarie" l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Paragrafo 3 della Comunicazione Applicativa.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta (anche ai fini degli adempimenti di cui al paragrafo 6) è messa a disposizione del soggetto competente a deliberare o approvare contiene oggettivi elementi di riscontro.

5.3.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura, fermo restando quanto disciplinato dal presente paragrafo 5 e fatti salvi gli obblighi informativi previsti dal successivo paragrafo 13, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione (realizzata anche per il tramite delle Controllate) come indicato nel successivo paragrafo 6, l'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito) tiene evidenza dei seguenti elementi: natura ordinaria dell'operazione, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'operazione; oggettivi elementi di riscontro delle condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le operazioni che beneficiano dell'esenzione di cui al presente paragrafo siano operazioni di maggior rilevanza, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "**MAR**"), la Società provvederà a comunicare alla Consob e al Comitato Parti Correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione⁶, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo della stessa, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (tenuto conto degli elementi informativi da includere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate sopra richiamati), fornendo oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato Parti Correlate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. *e-bis*), punto (ii) del Regolamento, verifica senza indugio, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione, di cui all'art. 13 del Regolamento, alle "operazioni di maggiore rilevanza" definite "operazioni ordinarie" e, ove ritenuto necessario o opportuno ai fini della verifica di propria competenza, può rivolgere richieste di informazioni all'Ufficio Legale e alla Funzione Amministrativa che sono tenute a fornire tempestivo riscontro alle richieste medesime.

5.4 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Fermo restando quanto previsto dal presente paragrafo e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 13, nei termini e con le modalità ivi indicati, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura le operazioni con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con società collegate, qualora nelle Controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate a Piaggio.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella società controllata o collegata è rimessa alla valutazione del Comitato Parti Correlate secondo i principi generali indicati nella

⁶ Ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso.

Comunicazione Applicativa tenendo conto della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o società collegate di Piaggio e altre parti correlate a Piaggio medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le società controllate o collegate, da una parte, e altre parti correlate di Piaggio, dall'altra.

Non si considerano comunque interessi significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Sussisteranno, invece, interessi significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta⁷.

5.5 Operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni

Le disposizioni di cui alla presente Procedura e al Regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- (i) gli aumenti di capitale in opzione⁸, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice civile;
- (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del Codice civile;
- (iv) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

6. PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE E RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE. FLUSSI INFORMATIVI

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, accertano se la controparte dell'operazione medesima sia una parte correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate ed avvalendosi del supporto dell'Ufficio Legale della Società.

Nel caso di positivo riscontro, comunicano tempestivamente all'Ufficio Legale, che riferirà all'Amministratore Delegato, l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione, indicando:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- motivazioni dell'operazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione e sue principali caratteristiche (valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute, etc.);

⁷ Secondo la Comunicazione Applicativa, la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

⁸ Come chiarito da Consob, l'operazione che beneficia dell'esenzione è quella deliberata dalla Società a parità di condizioni per tutti gli azionisti (tra cui eventuali azionisti parti correlate in quanto controllanti ovvero soci che esercitano un'influenza notevole sulla stessa) e non quella a cui la Società eventualmente partecipi, in qualità di azionista di una parte correlata. Ad esempio, se la Società delibera un'operazione di aumento di capitale in opzione, la circostanza che tale aumento di capitale si rivolga anche a una parte correlata (es. azionista di controllo) non rende applicabili all'operazione le regole della disciplina per le operazioni con parti correlate. Viceversa, se la Società deve valutare se sottoscrivere un aumento di capitale, sia pure in opzione, di una sua Controllata, o collegata, non potrà applicare la presente esenzione, fermo restando che potrà eventualmente applicare l'esenzione prevista dal paragrafo 5.4 per le operazioni con Controllate o società collegate qualora non sussistano nella concreta operazione interessi significativi di altre parti correlate.

- controvalore stimato dell'operazione, ovvero se si tratta di acquisizione o cessione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda il totale delle attività e delle passività dell'entità oggetto dell'operazione; modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione, nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- tempistica prevista;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, l'Ufficio Legale, con il supporto della Funzione Amministrativa e del dirigente preposto alla predisposizione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF, valuta tempestivamente l'applicabilità delle disposizioni della presente Procedura. All'esito della valutazione, l'Ufficio Legale se l'operazione si configura: (i) come operazione di maggiore rilevanza, provvede ad avviare la procedura di cui al successivo paragrafo 9; (ii) come operazione di minore rilevanza, provvede ad avviare la procedura di cui al successivo paragrafo 8; (iii) come operazione esente ai sensi del precedente paragrafo 5, comunica il risultato della verifica svolta alla Funzione Amministrativa per l'aggiornamento dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate di cui *infra*.

L'Ufficio Legale accerta altresì se l'operazione sia *price sensitive* e se vada eventualmente attivata la procedura relativa alla gestione delle informazioni di natura privilegiata.

La Funzione Amministrativa, con il supporto dell'Ufficio Legale, predispone e mantiene un archivio, in formato elettronico, delle operazioni considerate rilevanti effettuate con parti correlate, anche per il tramite di Controllate (l'**"Archivio delle Operazioni con Parti Correlate"**).

Per la descrizione dei sistemi informatici che la Società utilizza per rilevare le operazioni con parti correlate, nonché del DataBase predisposto ai fini di identificare le parti correlate si rinvia ad apposite istruzioni operative.

7. PRINCIPI GENERALI PER L'APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di Piaggio.

Per "correttezza sostanziale", si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato e, più in generale, quando l'operazione non è stata influenzata dal rapporto di correlazione o quanto meno detto rapporto non abbia determinato l'accettazione di condizioni ingiustificatamente penalizzanti per Piaggio.

Per "correttezza procedurale" si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione e, pertanto, il rispetto di quelle norme attraverso le quali si consente, almeno potenzialmente, che le operazioni con parti correlate non determinino un ingiustificato pregiudizio alle ragioni di Piaggio e dei suoi investitori. In particolare, gli elementi essenziali della correttezza procedurale sono: (i) il rispetto delle regole previste per l'approvazione delle operazioni con parti correlate; (ii) l'informazione fornita ai soggetti chiamati a decidere del suo compimento, i quali devono essere puntualmente messi a conoscenza della sussistenza di un rapporto di correlazione (natura, origine e portata) nonché dell'eventuale influenza che esso può avere avuto nella decisione di porre in essere l'operazione e nella definizione delle condizioni dell'operazione medesima; (iii) la motivazione delle ragioni di convenienza per l'emittente – sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 2391 e 2497-ter del codice civile in tema di operazioni concluse in presenza di un amministratore interessato o in caso di direzione e coordinamento di società – al fine di consentire l'apprezzamento dell'influenza del rapporto di correlazione sulla definizione delle condizioni dell'operazione.

Qualora la Società, anche per il tramite di Controllate, effettui un'operazione con parti correlate rilevante ai sensi del Regolamento, la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate contiene gli elementi indicati al precedente paragrafo 6, per quanto applicabili alla singola operazione.

Le operazioni con parti correlate, siano esse di minore o di maggiore rilevanza, sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato Parti Correlate composto da amministratori indipendenti non correlati che è chiamato a rilasciare il parere preventivo di propria competenza⁹. Ove uno o più componenti del Comitato Parti Correlate si dichiari/dichiarino correlati con riferimento alla specifica operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione, gli stessi sono sostituiti dagli amministratori indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza, da un esperto indipendente¹⁰.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato Parti Correlate cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di propria scelta ai fini delle valutazioni di propria competenza, a titolo esemplificativo in relazione ai profili finanziari, legali o tecnici, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness e/o legal opinions*; e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate. A tal fine, il medesimo Comitato potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Società l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere che l'esperto o gli esperti assista/assistanò specificamente il Comitato Parti Correlate nello svolgimento delle sue funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'operazione o parti correlate di Piaggio o della controparte dell'operazione.

L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Lo stesso Comitato Parti Correlate verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto (ove esistenti) delle predette relazioni quali indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento.

Le perizie e/o *fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate in tempo utile per la riunione del medesimo.

Il Comitato Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare sull'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato il Comitato per il Controllo sulla Gestione, partecipano, se richiesti, i responsabili (o persone da loro incaricate) delle funzioni aziendali di Piaggio e/o di Controllate coinvolte nelle operazioni e/o altri amministratori dirigenti e consulenti indicati dal Comitato stesso.

Il Comitato Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di Piaggio al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni¹¹.

Il parere, sia esso positivo o negativo, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, in tempo utile per la data prevista per l'approvazione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinions* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato Parti Correlate. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Parti Correlate chiamato ad esprimersi sull'operazione.

Tutte le informazioni trasmesse al Comitato Parti Correlate e le osservazioni da questo formulate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione (incluse le eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinions*), sono messe tempestivamente a disposizione dell'organo competente ad approvare l'operazione.

⁹ Resta inteso che, ai fini della valutazione della composizione del Comitato Parti Correlate con riguardo ad una specifica operazione, l'amministratore indipendente che sia qualificabile come amministratore coinvolto nell'operazione è equiparato all'amministratore correlato.

¹⁰ Qualora il Consiglio di Amministrazione faccia ricorso, per l'espressione del parere, al coinvolgimento di un esperto indipendente quale presidio equivalente a tutela della correttezza sostanziale dell'operazione si applicano i principi di cui al paragrafo 7, per il conferimento dell'incarico e la verifica dei requisiti di indipendenza del predetto esperto.

Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica operazione con parti correlate, sia necessario fare ricorso al presidio equivalente, ogni riferimento al Comitato Parti Correlate contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito all'esperto indipendente.

¹¹ Con riferimento al contenuto del parere, qualora Piaggio sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento di altra società, nelle operazioni influenzate da tale attività, il parere reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con parte correlata.

Nella riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'operazione, il Presidente del Comitato Parti Correlate, ovvero un membro del Comitato a ciò delegato, illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, anche ai sensi dell'art. 2391 del Codice civile. Gli amministratori coinvolti nell'operazione valutano, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione. In ogni caso gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato. Qualora l'approvazione dell'operazione con parti correlate rientri nella competenza di amministratori e/o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle operazioni e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato per il Controllo sulla Gestione, nel corso della prima riunione utile.

È in ogni caso riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione:

- ogni deliberazione in merito alle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di cui al paragrafo 9 che segue;
- e, comunque, di norma in via preventiva, ogni deliberazione in merito alle operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni non di mercato.

8. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

8.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Le operazioni di minore rilevanza che non siano di competenza assembleare sono approvate dal soggetto competente secondo le regole interne di *governance*, previo motivato parere non vincolante del Comitato Parti Correlate. A tal fine, identificata la correlazione con la controparte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 6 e riscontrata la rilevanza dell'operazione ai sensi del Regolamento e della Procedura, l'Ufficio Legale ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o esecuzione; quest'ultimo per il tramite dell'Ufficio Legale, informa senza indugio i componenti del Comitato Parti Correlate affinché gli stessi dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata).

Ai fini del rilascio del parere di propria competenza, il Comitato Parti Correlate riceve informazioni complete, adeguate ed aggiornate sull'operazione, con particolare riferimento agli elementi indicati nel precedente paragrafo 6.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente paragrafo 7, anche con riferimento agli incarichi ad esperti indipendenti.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 MAR, nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Amministrativa e dell'Ufficio Legale, predispone e mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com.

9. PROCEDURA PER OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

9.1 Operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione

Tutte le operazioni di maggiore rilevanza che non siano di competenza assembleare – incluse quelle “cumulate” per le quali si considera soggetta alla medesima procedura l'operazione che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza – sono riservate alla competenza esclusiva e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere motivato favorevole vincolante del Comitato Parti Correlate.

Ai fini del rilascio del parere di propria competenza, il Comitato Parti Correlate è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'operazione, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato sullo stato di avanzamento dell'operazione e, ove necessario, mediante una apposita relazione e con la facoltà di richiedere informazioni aggiuntive e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

Si applicano i principi generali illustrati al precedente paragrafo 7, anche con riferimento agli incarichi ad esperti indipendenti, nonché le previsioni del precedente paragrafo 8, ove compatibili.

10. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

Quando un'operazione sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata (operazioni di competenza assembleare per disposizione di legge ovvero operazioni che devono essere autorizzate dall'assemblea per previsione statutaria), per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del paragrafo 8.1, se l'operazione è di minore rilevanza, ovvero le disposizioni del paragrafo 9.1 se l'operazione è di maggiore rilevanza.

11. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI CONTROLLATE

Qualora il Consiglio di Amministrazione di Piaggio (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) esaminino e/o approvino operazioni con parti correlate effettuate da Controllate, il Comitato Parti Correlate, il Comitato per il Controllo sulla Gestione e il Consiglio di Amministrazione di Piaggio ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate sull'operazione, con particolare riferimento agli elementi indicati al precedente paragrafo 6.

L'operazione è approvata e/o eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere del Comitato Parti Correlate di Piaggio, parere che deve essere reso, salve comprovate ragioni, in tempo utile per la data di approvazione dell'operazione. Si applicano i principi generali illustrati al precedente paragrafo 7, anche con riferimento al conferimento degli incarichi ad esperti indipendenti. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato Parti Correlate, unitamente all'ulteriore documentazione relativa all'operazione, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto o organo delle Controllate competente ad approvare e/o eseguire l'operazione.

Si applicano con i necessari adattamenti: (i) le disposizioni del paragrafo 8.1 per le operazioni di minore rilevanza; (ii) le disposizioni del paragrafo 9.1 per le operazioni di maggiore rilevanza; (iii) la procedura sopra indicata al paragrafo 10 se l'operazione sia di competenza dell'assemblea.

12. PROCEDURA PER DELIBERE QUADRO

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, le operazioni tra loro omogenee con determinate categorie di parti correlate, da realizzarsi, anche tramite Controllate, possono essere approvate da delibere quadro.

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, e fatti salvi gli obblighi di informativa previsti dal successivo paragrafo 13, nei termini e con le modalità ivi indicati, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di delibere quadro devono essere applicate le disposizioni dei precedenti paragrafi 8 o 9 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al precedente paragrafo 3.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli artt. 7 e 8 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del paragrafo 13.2 non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

13. INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

13.1 Informativa interna sulle operazioni con parti correlate

Gli organi delegati, con il supporto della Funzione Amministrativa, dell'Ufficio Legale e delle competenti funzioni aziendali di Piaggio ovvero delle Controllate, forniscono, l'informativa interna in relazione alle operazioni con parti correlate, nei termini e con le modalità di seguito indicati:

Informativa riguardo i casi di esenzione

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lett. *e-bis*), punto (i) del Regolamento, è fornita al Comitato Parti Correlate l'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 5, con periodicità annuale, con riguardo alle operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 3, mediante invio di un *report* contenente gli elementi informativi indicati nel precedente paragrafo 6; resta fermo l'obbligo informativo di cui al precedente paragrafo 5.3.2 con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di maggiore rilevanza;
- è fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Parti Correlate ed al Comitato per il Controllo sulla Gestione, con periodicità annuale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento e oggetto di esenzione ai sensi del paragrafo 5 della Procedura.

Informativa sulle operazioni cui si applica la Procedura

È fornita al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Parti Correlate ed al Comitato per il Controllo sulla Gestione, con periodicità trimestrale, una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle operazioni con parti correlate, sia di maggiore sia di minore rilevanza concluse nel periodo di riferimento, ivi incluse le operazioni che costituiscono attuazione delle delibere quadro di cui al paragrafo 12 della Procedura; detta informativa ha ad oggetto anche le operazioni con parti correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Piaggio e per le quali sia stato reso il parere vincolante del Comitato Parti Correlate.

13.2 Informativa al pubblico sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza

In occasione di operazioni di maggiore rilevanza concluse da Piaggio, anche per il tramite di Controllate, la Società predispone un documento informativo redatto secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e in conformità al contenuto illustrato nell'Allegato 4 del Regolamento, cui si rinvia.

Sono da considerarsi “operazioni di maggiore rilevanza” le operazioni con parti correlate poste in essere da Piaggio direttamente o per il tramite delle Controllate che superino le soglie indicate ai sensi del paragrafo 3 della Procedura, anche nel caso di “operazioni cumulate”.

13.3 Informativa periodica

La Società fornisce informazioni nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione relative a:

- singole operazioni individuate come di “maggiore rilevanza” ai sensi del paragrafo 3 concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste ai sensi del presente paragrafo 13.3, quali tra le operazioni oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione del paragrafo 5.3 (operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*).

13.4 Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1, del TUF

Qualora un'operazione con parti correlate, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi del paragrafo 3 della presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto dal paragrafo 5 della presente Procedura;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate;

nonché le informazioni di cui alle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

14. DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

L'Ufficio Legale trasmette la Procedura unitamente all'Elenco Parti Correlate alle principali funzioni aziendali di Piaggio, compresi il *Chief Financial Officer* e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex art. 154-bis del TUF e le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (il Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Responsabile della funzione di *Internal Audit*).

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 2 del TUF, la Procedura è altresì trasmessa, a cura dell'Ufficio Legale, ai rappresentanti legali ed alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine,

l'organo amministrativo delle Controllate delibera la presa d'atto della Procedura così come adottata da Piaggio, impegnandosi altresì ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura medesima, al fine di garantire effettività ai processi ivi disciplinati, e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Controllate esercitano il controllo.

La Procedura è pubblicata senza indugio dopo la relativa approvazione sul sito *internet* della Società www.piaggiogroup.com, alla sezione "Governance", sull'*intranet* aziendale e, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-*bis* del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

15. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La Procedura è stata originariamente approvata dal Consiglio di Amministrazione di Piaggio del 30 novembre 2010, poi modificata in data 17 novembre 2010, 26 febbraio 2018, in data 25 giugno 2021 e, da ultimo, in data 29 luglio 2025, sempre previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Comitato Parti Correlate, valuta quando procedere ad una revisione della Procedura, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia delle previsioni della stessa nella prassi applicativa.

Ogni modifica apportata alla Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione di Piaggio previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.1.